



COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera C.C. n. 8 del 10.02.2006 come
modificato con delibera C.C. n. 4 del 19.02.2007

Indice

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1	-	Istituzione della tassa.....	pag. 3
Art. 2	-	Oggetto e campo di applicazione del regolamento.....	pag. 3
Art. 3	-	Servizio smaltimento dei rifiuti urbani.....	pag. 3
Art. 4	-	Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	pag. 3
Art. 5	-	Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.....	pag. 4
Art. 6	-	Presupposto della tassa.....	pag. 4
Art. 7	-	Gettito complessivo della tassa annuale.....	pag. 5
Art. 8	-	Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.....	pag. 5
Art. 9	-	Modalità di applicazione della tassa.....	pag. 5
Art. 10	-	Locali ed aree tassabili.....	pag. 6
Art. 11	-	Locali ed aree non tassabili.....	pag. 7
Art. 12	-	Particolari condizioni d'uso.....	pag. 8
Art. 13	-	Esenzioni.....	pag. 8
Art. 14	-	Detassazione.....	pag. 8

CAPO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 15	-	Definizioni.....	pag. 9
Art. 16	-	Metodo di calcolo.....	pag. 9
Art. 17-	-	Classi di contribuenza.....	pag. 10

CAPO III DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 18	-	Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag. 11
Art. 19	-	Esenzioni per la tassa giornaliera.....	pag. 11

CAPO IV DENUNCE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, SANZIONI

Art. 20	-	Denunce.....	pag. 12
Art. 21	-	Decorrenza della tassa.....	pag. 12
Art. 22	-	Sgravio o rimborso del tributo.....	pag. 13
Art. 23	-	Accertamento e controllo.....	pag. 13
Art. 24	-	Riscossione.....	pag. 14
Art. 25	-	Sanzioni.....	pag. 14
Art. 26	-	Contenzioso.....	pag. 14
Art. 27	-	Rinvio normativo.....	pag. 14
Art. 28	-	Norme abrogate.....	pag. 15
Art. 29	-	Entrata in vigore.....	pag. 15

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, viene disciplinato, sulla base del presente regolamento, il servizio di smaltimento rifiuti urbani, svolto nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e modalità di applicazione del tributo;
- b) la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore, con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Art. 3

Servizio smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato in conformità del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e successive integrazioni e modificazioni e della Legge regionale 07.09.1987 n. 30 e successive integrazioni e modificazioni.

2. A detto regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza, tipologia della raccolta, frequenza della raccolta, ecc.)

Art. 4

Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta dal Comune di Moimacco, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui al presente regolamento.
2. La tassa è, altresì, dovuta da coloro che occupano o conducono in via esclusiva parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, mentre restano a capo dei singoli occupanti o conduttori gli obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le unità immobiliari locatate occasionalmente, e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario ovvero dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione.
5. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tassa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 6

Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per:
 - a) la natura o l'assetto delle superfici (ad esempio: luoghi impraticabili o in abbandono);
 - b) l'impossibilità di utilizzazione immediata (ad esempio: alloggi non allacciati ai servizi in rete – energia elettrica, acquedotto, gas metano – o non arredati, ovvero superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo);qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e facilmente riscontrabili mediante accertamenti di cui all'art. 24 del presente regolamento.
3. Nella determinazione della superficie soggetta a tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, pericolosi e non, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base a norme vigenti.
4. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sono soggette alla tassa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale di ricevimento, sale riunioni e le superfici di attività che producono rifiuti assimilati agli urbani.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo della tassa, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, non può superare il costo dell'esercizio né essere inferiore al 50% dello stesso.

2. Le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio sono determinate all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 61 comma 3 bis del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 è fissata al 5% la percentuale da dedurre dal costo complessivo a titolo di costo per il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani, gestito in regime di privativa comunale.

Art. 8

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili è determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.

3. La superficie soggetta a tassa è misurata per locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di locali tassabili, esistenti su tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tassa.

3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno o un pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria e il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 10

Locali ed aree tassabili

1. Sono soggetti a tassa tutti i vani comunque denominati, ad eccezione di quelli di cui all'art. 11 del presente regolamento, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono, comunque, da considerarsi soggetti a tassa, in via esemplificativa, le seguenti superfici:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, ecc.);
- b) tutti i vani principali ed accessori degli studi professionali (legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, ecc.), di laboratori di artigiani e comunque ad attività di altri lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- c) tutti i vani principali ed accessori degli esercizi pubblici quali alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, osterie, bar, nonché delle pasticcerie, negozi e locali a disposizione di aziende commerciali, edicole, chioschi, stabili e/o posteggi ai mercati coperti;
- d) tutti i vani principali ed accessori dei circoli da ballo o divertimento, delle sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle scuole di ogni ordine e grado;
- f) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata al servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- g) qualsiasi area coperta, scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o agli enti pubblici territoriali, se adibite agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenza, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ove si producono rifiuti urbani (uffici, sale di attesa, depositi, magazzini, aree di vendita, ecc.).

3. Per eventuali situazioni non contemplate nel presente articolo, si utilizzano i criteri di analogia.

Art. 11

Locali ed aree non tassabili

1. Si considerano non soggetti a tassa, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i balconi, le terrazze e simili, le scale;
- b) aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2 dell'art. 10 del presente regolamento;
- c) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, ove non si abbia, di regola, presenza umana; luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
 - soffitte, ripostigli, legnaie, limitatamente alla parte del locale con altezza media inferiore o uguale a 1,50m nel quale comunque non sia possibile la permanenza o che non siano di facile accesso;
 - unità immobiliari chiuse e disabitate e prive di arredamento, suppellettili e utenze (gas, acqua, energia elettrica);
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, degli enti pubblici, delle associazioni di natura culturale, politica, sportiva e ricreativa, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non applicabilità della tariffa è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - i locali e fabbricati ad uso agricolo di servizio ai fondi rustici, diversi da quelli destinati ad abitazione;
 - le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili;
 - depositi di materiale in disuso, locali ed accessori dismessi dall'uso agricolo e non utilizzati.

2. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 12 Riduzioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni:

- a) del 10% nel caso in cui il produttore di rifiuti, titolare di una posizione T.A.R.S.U. per utenza domestica, abbia stipulato contratto di comodato con il comune di Moimacco per la concessione di composte e/o abbia provveduto autonomamente all'acquisto.
- b) del 10% per l'abitazione principale nel caso in cui il titolare di una posizione TARSU sia unico occupante ed abbia compiuto i 70 anni alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello del ruolo da emettere.

2. Le riduzioni sopra indicate verranno concesse a seguito di istanza da presentare entro il 20.01 dell'anno di riferimento, potranno anche essere applicate a seguito di accertamento d'ufficio.

L'accertamento delle violazioni degli adempimenti previsti per l'utilizzo del composte di cui al suddetto comma lettera a) comporta l'applicazione della pena pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 e l'immediata revoca della suddetta riduzione.

3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui al comma 2) viene prorogato al 30.04.2007.

Art. 13 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti dalle vigenti norme legislative, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero da accordi internazionali:

- a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato italiano, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) le superfici e le parti di esse dove si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi e non, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 14 Detassazione

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della superficie di lavorazione industriale e di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti tossici e nocivi, ai quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI METODI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 15 Definizioni

1. La tassa, tenuto presente della qualità e quantità dei rifiuti, è determinata in base alla categoria di appartenenza in base alla superficie delle abitazioni o dei locali, da definire con l'atto di determinazione delle tariffe.

Art. 16 Metodo di calcolo

1. L'applicazione della tassa come definita all'art. 15, sarà calcolata, sia per le utenze abitative che per quelle non abitative, in base al metro quadrato moltiplicato per l'importo relativo ad ogni singola categoria.

Art. 17 Classi di contribuenza

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti classi di contribuenza:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
Categoria 1	Locali ad uso abitazione e loro dipendenze
Categoria 2	Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti
Categoria 3	Locali destinati all'esercizio del commercio: alimentari in genere (ad esempio: ortofrutta, pescherie, macellerie, alimentari, ecc.), fiorerie, banchi di vendita all'aperto di alimentari, compresi i mercati, abbigliamento, valigerie, calzature, profumerie, mercerie, edicole, cartolerie, oreficerie; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti
Categoria 4	Locali destinati agli esercizi pubblici (quali ad esempio bar, trattorie, ristoranti, osterie, alberghi, chioschi, tavole calde e fredde, paninoteche, gelaterie ed ogni altro locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande), mense aziendali; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti
Categoria 5	Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura, istituti scolastici; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti
Categoria 6	Locali destinati ad uso discoteche, sale da ballo, ludoteche, salagiochi e circoli di ritrovo; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti

	<u>pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti</u>
Categoria 7	Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigiani non altrove classificati, dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti tossici o nocivi; aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza o accessorio, ove possono prodursi rifiuti

CAPO III

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 18

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% (art. 77 Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni).
2. E' considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente nel corso dell'anno, dei locali e delle aree di cui al precedente comma.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 19

Esenzioni per la tassa giornaliera

1. Sono esenti dalla tassa giornaliera di smaltimento le aree pubbliche sulle quali si svolgono attività culturali, ricreative e sportive che hanno ricevuto il patrocinio da parte del Comune.

CAPO IV

DENUNCE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, SANZIONI

Art. 20 Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme e con le medesime modalità.
3. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei locali ed aree denunciati e la loro ripartizione, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In caso di spedizione della denuncia mediante raccomandata vale la data di spedizione, e, se inviata via fax, vale il giorno del ricevimento.

Art. 21 Decorrenza della tassa

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. Le variazioni di occupazione, detenzione o modifica attività, verranno aggiornate con validità dal primo giorno del mese successivo dalla data di inizio dell'occupazione o conduzione. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di regolare denuncia di variazione, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
3. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. Per la parte dell'anno in cui si verifica la cessazione, l'utente deve comunque effettuare il pagamento della tassa.

Art. 22 **Sgravio o rimborso del tributo**

1. A norma dell'art. 75 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto e riconosciuto non dovuto per effetto della cessazione, è disposto dall'ufficio comunale sulla base della denuncia di cessazione o dalla tardiva di cui al comma 4 del precedente articolo. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricezione del bollettino di pagamento, comprovata dalla data del timbro postale.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo dovuto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

3. In ogni altro caso, lo sgravio od il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune sulla base della domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Non si procede al rimborso quando l'importo dovuto, aumentato degli interessi, risulta inferiore al limite previsto dall'art. 16, comma 2, della Legge 08.05.1998 n. 146, attualmente di € 16,53 (come disciplinato all'art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.1999 n. 129). Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il rimborso, comprensivo degli interessi, derivi da ripetuti superiori versamenti, per almeno un biennio.

Art. 23 **Accertamento e controllo**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti: in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia o i dipendenti dell'ufficio comunale, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo;
- c) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

Art. 24 Riscossione

1. Per la riscossione del tributo si può fare riferimento alle modalità previste dal regolamento delle entrate o in alternativa all'art. 72 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, così come modificato dal Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26 Contenzioso

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 29
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto di approvazione dello stesso con formale deliberazione del Consiglio Comunale.